

Massima numero 110 del 14 settembre 2016

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla società N.T. Costruzioni S.r.l. - Procedura ristretta semplificata per l'appalto dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio abitativo dell'I.A.C.P. di Napoli - Sub-lotto 17A. Importo a base di gara euro: 1.277.620,63. S.A.: I.A.C.P. della Provincia di Napoli

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 88, d.lgs. 163/2006

Parole chiave: Verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse - procedimento e contraddittorio tra le parti - giustificazioni preventive nell'offerta economica - giudizio di congruità - limiti

La produzione preventiva di giustificazioni, da presentare con l'offerta economica, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, anche se non sono più richieste come obbligatorie, vengono in rilievo nella fase successiva dell'anomalia, se e in quanto l'offerta ne risulti sospetta, occorrendo quindi un segmento procedimentale successivo per la valutazione di congruità. In particolare, il combinato disposto dei primi due commi dell'art. 88 d.lgs. 163/2006 opera laddove la stazione appaltante non abbia richiesto la produzione preventiva di giustificazioni corredanti l'offerta, ove le stesse siano ritenute insufficienti, si avvia la fase di cui all'art. 88, comma 2 secondo il principio del contraddittorio.

Nelle gare pubbliche l'esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o inficiati da errori di fatto.